

Procedura aperta n. 66/2023

Quesiti del 28 luglio 2023

Quesito n. 1

La fornitura oggetto della presente Offerta consiste nella messa a disposizione del Cliente di un prodotto informatico con caratteristiche standard e comprensivo della manutenzione ufficiale del Produttore o suo Canale Distributivo autorizzato e attività accessorie di installazione. Si chiede di confermare che la subfornitura a soggetti terzi del prodotto informatico come sopra descritto non è qualificabile come subappalto in considerazione di quanto disposto dall'art. 105, comma 3, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

Risposta n. 1

Si, si conferma.

Quesito n. 2

Si chiede di confermare che non integra subappalto l'eventuale subcontratto affidato dall'aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153).

Risposta n. 2

Si conferma.

Quesito n. 3

Con riferimento alla procedura in oggetto, specificatamente al lotto 3, si richiede conferma che sia un refuso che all'interno della documentazione amministrativa sia da produrre quanto segue:

dichiarazione del fornitore o del produttore di cui all'art. 2 del capitolato tecnico circa la rispondenza degli apparati offerti ai vincoli di reperibilità delle parti di ricambio e di riparabilità.

All'art. 2 del capitolato tecnico si specifica che

relativamente agli apparati dei Lotti 1 e 2, come meglio specificato al successivo Art. 4, viene richiesto l'impegno di assicurare, anche oltre il termine della garanzia, la riparabilità degli apparati dal punto di vista hardware, la disponibilità di parti di ricambio e degli aggiornamenti firmware e delle patch di sicurezza relative, per un periodo minimo di anni otto.

Non si fa dunque menzione che tale dichiarazione debba essere prodotta anche per il lotto 3.

Si richiede cortesemente di eliminare l'obbligatorietà della produzione di tale documento, ovvero che sia possibile allegare un documento che richiami la non applicabilità della suddetta dichiarazione per il lotto 3.

Risposta

Si conferma che, come previsto dall'art. 2 del capitolato, la *“dichiarazione del fornitore o del produttore di cui all'art. 2 del capitolato tecnico circa la rispondenza degli apparati offerti ai vincoli di reperibilità delle parti di ricambio e di riparabilità”* debba essere prodotta unicamente in caso di partecipazione ai lotti 1 e 2.

In caso di partecipazione al solo lotto 3, il concorrente potrà inserire la dichiarazione di non essere tenuto alla presentazione di questo documento.